



COMUNE DI MINUSIO

ORDINANZA MUNICIPALE
per la lotta alla Palma di Fortune
(del 22.12.2025)



Il **Municipio di Minusio**, richiamato l'art. 192 LOC, la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), l'Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (OEDA)

DECRETA:

art. 1 Scopo

La presente Ordinanza ha quale scopo la lotta contro la "trachycarpus fortunei" (di seguito "Palma di Fortune") sul territorio comunale, una specie vegetale con una notevole capacità riproduttiva che potrebbe compromettere l'integrità degli ambienti naturali, sia pregiati che comuni.

art. 2 Definizioni

La Palma di Fortune è un genere di neofita invasiva ai sensi dell'OEDA e relativi allegati, per la cui utilizzazione e messa in commercio è previsto l'obbligo di diligenza, di controllo autonomo e d'informazione dell'acquirente.

art. 3 Provvedimenti

¹Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

²In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi e avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, la valutazione della problematica, la determinazione delle necessarie misure e - se del caso - la messa in campo di provvedimenti mirati.

³Al privato è fatto obbligo di eseguire annualmente la manutenzione delle proprie palme tramite il taglio delle infiorescenze prima della fruttificazione e il corretto smaltimento degli scarti.
Nel caso d'impedimento nella rimozione delle infiorescenze, la palma dev'essere abbattuta.

⁴Al privato specificatamente individuato che omette l'obbligo di regolare mondata delle infiorescenze viene notificata l'ingiunzione di eseguire, a proprie spese, i necessari provvedimenti volti a contrastare la diffusione della palma.

In caso di ripetuta inadempienza, dopo diffida, il Municipio si riserva il diritto d'intraprendere provvedimenti sanzionatori proporzionati alla gravità.

⁵In casi particolari, giustificati da motivi tecnici, organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.

art. 4 Divieti

È vietato lo smaltimento delle parti fruttifere nel compostaggio domestico.



COMUNE DI MINUSIO

art. 5 Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a CHF 10'000.00 ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC, riservate le Leggi speciali.

²Gli ordini emanati dal Municipio o da altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

³È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

art. 6 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

(Ris. mun. N° 2080)

Il Municipio

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 12.01.2026 e l'11.02.2026